



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. 417/2019

Prot. n. 24447 del 12/06/2019

Fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili e opere complementari impiantistiche accessorie per l'allestimento di due aule didattiche e gradoni presso l'edificio denominato "Renato Ricamo" del Polo Coppito 1 dell'Università degli Studi dell'Aquila.
CIG 764860220B

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

- **L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA**, con sede in L'Aquila, Piazza Santa Margherita n. 2, Partita IVA n. **01021630668**, PEC: protocollo@pec.univaq.it, rappresentata dal Dott. Pietro Di Benedetto, nella qualità di Direttore Generale pro-tempore, nato a Capua (CE) il 26 agosto 1962, C.F. n. DBNPRT62M26B715C, nel prosieguo anche indicata come "Università" o "Ateneo" o "Stazione Appaltante";

E

- **il RTI MASON S.r.l. - ARES LINE S.p.A.**

rappresentato dalla mandataria Mason S.r.l. con sede legale in Pozzo D'Adda (MI) Via Meucci n. 19 – C.F.e P.IVA 08053920966, in persona del legale rappresentante pro tempore Valerio Mason nato a Treviso il 15/09/1972, elettivamente domiciliato per la carica ai fini del presente atto presso la sede dell'Operatore medesimo, nel prosieguo anche indicato come "Affidatario" o "Appaltatore";

PREMESSO

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 309/2017 del 25/10/2017 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi relativo al biennio 2018/2019 ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , e che con delibera n. 308/2018 del 02/10/2018 l'acquisizione di cui in oggetto è stata inserita nel suddetto programma;

- che con delibera n. n. 154/2018 del 18/04/2018 è stata autorizzata l'indizione di una gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili e opere complementari impiantistiche accessorie per l'allestimento di due aule didattiche e gradoni presso l'edificio denominato "Renato Ricamo" del Polo Coppito 1 dell'Università degli Studi dell'Aquila;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

- che nelle date del 07/01/2019 – 15/01/2019 – 04/02/2019 si sono svolte le sedute pubbliche della Commissione incaricata alla valutazione e comparazione delle offerte, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio;
- che con delibera n. 147/2019 del 30/04/2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto all'Operatore economico RAGGRUPPAMENTO MASON SRL-ARES LINE per l'importo complessivo pari a € **246.207,20** oltre iva;
- che sono stati effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente, i quali hanno dato esito positivo, ad eccezione del controllo antimafia sulla mandante Ares Line S.p.A., con riguardo al quale ancora non perviene riscontro dall'organo competente (nota prot. n. 19530 del 10/05/2019 a firma del RUP), ma la Stazione Appaltante, nelle more, ha acquisito dalla suddetta mandante l'autocertificazione antimafia ex art. 89 del D.Lgs n. 159/2011 nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (prot. n. 19015 del 08/05/2019);
- che è stato acquisito dalla Stazione Appaltante l'atto costitutivo del RTI;
- che, pertanto, si procede alla stipula del relativo contratto, in modalità digitale, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.;
- che il Capitolato speciale di appalto e la ulteriore documentazione di gara, sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario Raggruppamento Mason Srl-Ares Line S.p.A., a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche con riguardo a quanto non materialmente allegato al medesimo;
- che l'affidamento è, altresì, soggetto alle condizioni contenute nei documenti della procedura aperta, ivi comprese l'offerta tecnica ed economica;
- che il presente contratto è risolutivamente condizionato ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 159/2011.

Nel testo del presente del presente Contratto valgono le seguenti definizioni:

- per **Appaltatore/Aggiudicatario/Impresa** si intende l'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto;
- per **Responsabile Impresa** si intende il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio in grado di assicurarne il regolare svolgimento;
- per **Direttore dell'Esecuzione (di seguito: DEC)** si intende il responsabile della corretta esecuzione del contratto per conto dell'Università, il quale potrà eventualmente nominare suo/i delegati. Le funzioni e i riferimenti del DEC sono dettagliate nello schema di contratto.
- per **Delegato/Referente** si intende il collaboratore del DEC, cui è demandata la vigilanza circa il corretto adempimento delle condizioni e delle modalità di esecuzione della tipologia di servizio presso le sedi dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Tutte le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono di questo parte integrante ad ogni effetto.

ART 2. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa di arredi fissi e mobili, pedane-tribune, opere complementari impiantistiche accessorie per l'allestimento di due aule didattiche a gradoni presso l'edificio denominato "Renato Ricamo" (Coppito 1), secondo quanto indicato nella documentazione progettuale. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai dettagli, alle finiture e ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'oggetto dell'appalto è a corpo e comprende sia la fornitura sia la posa in opera di tutti gli elementi descritti negli elaborati allegati al Capitolato speciale d'appalto, oltre ai mezzi necessari per realizzare i fini indicati nel progetto allegato al presente Capitolato, anche se non espressamente specificati, allo scopo di fornire l'opera eseguita a regola d'arte, in ogni sua componente.

L'esecuzione delle lavorazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

2.1 DETTAGLIO DELLA FORNITURA

A) L'opera oggetto dell'appalto è la seguente:

1. Fornitura e posa di un sistema modulare di strutture metalliche leggere composte da travi reticolari in acciaio, forate e controventate, predisposte per il montaggio mediante viti e dadi, dimensionate per un carico accidentale di 5 kN/mq oltre il peso proprio e permanente; opportunamente adattate su una serie di piedini regolabili fissate ai gradoni esistenti; un idoneo piano di calpestio con pannelli di agglomerato di legno ignifugo (resistenza al fuoco Classe 1), con portata di almeno 500 kg/mq, adatto per arredi in luoghi pubblici, rivestito con piastrelle auto posanti di PVC eterogeneo acustico, per la formazione di pedane e tribune fisse;
2. Fornitura e posa di n. 2 cattedre docente rispettivamente di dimensioni 2100x800x750 mm e 1800x70x750 mm, costituite da struttura metallica in tubolare di acciaio, saldamente fissate al pavimento sopraelevato, piano di lavoro e parete verticale in compensato di betulla, rivestiti in laminato;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

3. Fornitura e posa di sistema monoblocco seduta/banco composto da singoli piani di scrittura con meccanismo di ribaltamento antipanico e seduta con il sedile ribaltabile. Sedile e schienale in faggio naturale verniciato, vernice ignifuga Classe 1;

4. Fornitura di sedute girevoli su rotelle, regolabili in altezza mediante dispositivo a gas, basamento a cinque razze in alluminio pressofuso lucido, rotelle per pavimenti duri. Scocca di forma avvolgente con braccioli realizzati in polipropilene riciclabile;

5. Fornitura e posa in opera di parapetti in profilato tubolare a barre verticali, ancorati a piastre già predisposte nella struttura metallica;

6. Opere complementari impiantistiche accessorie consistenti:

- nella installazione di lampade di orientamento segna passo su ogni alzata di gradini e pedane;
- nella fornitura e posa in opera di rivelatori di fumo completi di segnalatore ottico a LED, collegati alla centralina antincendio esistente;
- nel posizionamento su ogni cattedra docente della barra di comando degli impianti, fornita dall'amministrazione, compresi i cablaggi;
- nella fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione a pavimento e profilati angolari perimetrali in alluminio satinato.

B) - La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nei predetti atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi e dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive specificate nel Capitolato Speciale e nei documenti di progetto.

C) - Sono compresi tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le forniture di energia elettrica sui piani di lavoro e sulle postazioni operative, quali cavi, prese, spine, passacavi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D) - Gli arredi, le attrezzature e gli impianti dovranno essere consegnati e installati finiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti presso le due aule.

E) - La fornitura e posa di quanto oggetto dell'appalto dovrà avvenire nei tempi e nei modi che verranno indicati dalla Stazione Appaltante.

F) - Tutti gli arredi, fissi e mobili, dovranno avere le caratteristiche tecniche e qualitative minime indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e dovranno essere installati e posizionati secondo la distribuzione indicata negli elaborati grafici.

G) - Per quanto riguarda gli arredi di serie, la distribuzione è da considerarsi di carattere indicativo e pertanto suscettibile di modifiche e aggiustamenti dettati sia da esigenze organizzative sia da variazioni che potrebbero essere introdotte nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, le eventuali modifiche della disposizione degli arredi oggetto della fornitura non potranno costituire in alcun modo titolo per la richiesta di ulteriori compensi o rimborsi per eventuali maggiori oneri.

H) - Sono compresi dell'appalto:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

1. L'esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture di arredi e attrezzature e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dai suoi allegati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

2. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, tutti gli eventuali miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive che dovessero essere contenuti nell'offerta tecnica.

2.2 DISCIPLINA DELLA FORNITURA

2.2.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Tutti i materiali e i prodotti forniti devono rispondere ai requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11/01/2017 ("Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili") e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente all'Allegato "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni" e relative appendici.

Per le verifiche e le certificazioni da produrre a riprova di tali requisiti si rimanda alla normativa vigente di cui sopra.

Conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti, il rispetto dei criteri ambientali minimi si applica per almeno il 50% dell'importo a base d'asta, limitatamente alle categorie di forniture.

2.2.2 CERTIFICAZIONI

1. Le forniture dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 ed al Decreto Ministero dell'Interno 26 giugno 1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi", nonché successive modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dovrà allegare al Progetto Costruttivo le certificazioni relative ai requisiti minimi ambientali degli arredi previsti nel progetto stesso; inoltre, al momento della fornitura in opera dovrà obbligatoriamente presentare:

a) la certificazione che le parti elettriche inserite negli arredi siano realizzate e installate in conformità alla vigente legislazione in materia di sicurezza elettrica ed antincendio;

b) la certificazione attestante la durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità dei prodotti forniti. Tali prodotti infatti devono rispettare i requisiti di durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità prescritti nelle norme EN applicabili all'uso dei prodotti. In assenza di norme EN, sono applicabili i requisiti delle norme ISO. Se non esistono norme EN o ISO, un istituto di prova indipendente deve effettuare



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

una valutazione della durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità dei prodotti sulla base della progettazione e scelta dei materiali.

Le certificazioni inerenti i materiali dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi.

3. Le forniture dovranno essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità; alle norme vigenti in materia antinfortunistica e prevenzione incendi; alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. n.81/2008; al requisito di sicurezza Classe E1, relativo all'emissione di formaldeide; alle norme UNI, ISO e CE vigenti. I componenti (legno e metallo) e le vernici utilizzati dovranno essere atossici e non nocivi sia al contatto cutaneo che orale. Tutta la documentazione relativa alle certificazioni di cui sopra dovrà essere fornita al momento della fornitura.

2.3 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le forniture dovranno essere comprensive di montaggio, nonché di tutta la ferramenta ed accessori necessari, anche se non espressamente previsti in Capitolato, in modo da assicurare che siano pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste. L'installazione dovrà essere eseguita, a regola d'arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore. Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali, secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), si intende a cura e spese della Ditta appaltatrice. I locali dovranno essere lasciati puliti e pronti per il loro utilizzo. La consegna parziale di quantitativi d'arredo non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste della Stazione Appaltante in base ad esigenze del cantiere) costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato.

2.4 REGOLARITÀ DELLA FORNITURA

1. L'accertamento della regolarità della fornitura per le tipologie ed i quantitativi ordinati e per la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'installazione delle forniture sarà effettuato nel termine di 30 giorni dal momento della consegna e completamento delle operazioni di montaggio e installazione, da parte del Direttore dell'esecuzione.

2. In caso di difformità e/o imperfezioni, il D.E. potrà, entro lo stesso termine:

- chiedere l'eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;
- rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

• procedere alla proposta di risoluzione del contratto ed alla richiesta dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'Appaltatore è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica di gara, manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione o installazione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 10 giorni dalla data della lettera della Stazione Appaltante con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico-prestazionali. Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, la Stazione Appaltante applicherà la penale previste dal capitolato.

4. La Stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'impresa.

5. La consegna di forniture non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.

6. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata soltanto dopo l'accertamento della regolarità della fornitura (Art. 102).

2.5 GARANZIA E ASSISTENZA POST- VENDITA

1. L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento delle forniture, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per il periodo di garanzia previsto dalla normativa vigente, e comunque per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo eventualmente indicato nell'offerta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare fornitura.

2. Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria. In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti.

3. La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati nei tempi indicati dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica decorrenti dalla richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

bene, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. La ditta appaltatrice inoltre garantisce l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.

4. Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante; le parti sostituite verranno ritirate dall'Appaltatore che ne acquisisce la proprietà.

5. L'Appaltatore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore.

6. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'Appaltatore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al contratto.

7. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Appaltatore tramite un tecnico specializzato.

8. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, la stazione appaltante applicherà le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

9. Le penali si applicano ad ogni fornitura per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola.

10. Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della stazione appaltante, l'Appaltatore, previa comunicazione alla Stazione appaltante, dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della sostituzione delle forniture.

11. Il ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna delle forniture in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Appaltatore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la stazione appaltante.

12. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una fornitura comporti il mancato utilizzo di altre forniture funzionalmente collegate, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre forniture.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

ART 3. TERMINI

3.1 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. Entro 15 (quindici) giorni solari dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto deve essere consegnato il Progetto Costruttivo, che dovrà contenere le eventuali modifiche o integrazioni al progetto, che potranno essere accettate o rifiutate dalla Stazione Appaltante e dal Progettista a loro insindacabile giudizio. Entro i suddetti quindici giorni, i file in formato pdf e sorgente di tutti gli elaborati del Progetto Costruttivo dovranno essere inviati via e-mail al RUP, al Direttore dell'esecuzione e al Progettista.
4. Il Progettista e il Direttore dell'esecuzione verificheranno la documentazione ricevuta e il RUP darà comunicazione all'Appaltatore dell'approvazione della stessa o delle modifiche e integrazioni da apportare. Le eventuali modifiche verranno recepite dall'Appaltatore, che provvederà ad aggiornare il Progetto Costruttivo e a consegnarlo entro 5 (cinque) giorni solari nelle 3 copie cartacee firmate e timbrate e nelle copie digitali previste. Due copie resteranno alla Stazione Appaltante (una copia al Progettista e una copia al D.E.), e una copia verrà restituita all'Appaltatore, dopo opportuna verifica dell'avvenuto recepimento delle modifiche e integrazioni richieste, controfirmata dal progettista per accettazione della congruenza rispetto al progetto d'Appalto. Tutto quanto previsto a questo comma potrà anche avvenire in via telematica tramite PEC o nelle modalità che verranno stabilite dalla Stazione Appaltante.
5. La fornitura e posa degli arredi e la realizzazione delle opere complementari dovranno avvenire entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi alla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Nell'organizzare l'esecuzione della fornitura e delle opere di appalto, l'Appaltatore dovrà tenere in considerazione che i giorni utili per accedere alla sede di destinazione degli arredi sono quelli feriali e, previo accordo con l'Appaltatore, le giornate di sabato. In ogni caso, l'esecuzione della fornitura e delle opere di appalto dovrà avvenire secondo un calendario da concordare con il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione e con i referenti della Stazione Appaltante.
6. Prima dell'inizio delle operazioni di montaggio dovrà essere organizzata una riunione di coordinamento tra i referenti della Stazione Appaltante e l'Appaltatore. In tale riunione verrà presa ulteriore visione dei luoghi dove avverrà il montaggio della fornitura e verranno verificate eventuali interferenze con altre lavorazioni che dovessero essere in corso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

7. L'aggiudicataria dell'appalto deve effettuare consegna e posa degli arredi fissi e mobili a proprio rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura e nei termini sopra indicati. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o montaggio degli arredi i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dalla Stazione appaltante: in tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi.

8. Tutte le spese relative al trasporto, all'installazione e allo smaltimento degli imballaggi sono a carico dell'Appaltatore. La consegna si intende completata quando tutti gli arredi siano stati consegnati e installati e quando siano state realizzate tutte le opere complementari. Di tale adempimento sarà redatto idoneo Verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Rappresentante dell'Appaltatore.

9. Tutte le prestazioni per la posa in opera degli arredi e dei complementi d'arredo oggetto della fornitura saranno eseguiti "a regola d'arte", secondo il Progetto di Appalto e il Progetto Costruttivo nonché secondo le prescrizioni che, in corso di esecuzione delle prestazioni stesse, verranno impartite dal referente della Stazione Appaltante.

3.2 PROROGHE

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non fosse in grado di ultimare le prestazioni nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 40 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 40 giorni alla scadenza del termine contrattuale, ma comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DE.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DE se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DE se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

3.3 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dell'esecuzione redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione delle prestazioni già effettuate;
- b) l'adeguata motivazione a cura del Direttore dell'esecuzione;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell'esecuzione o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il verbale di ripresa dell'esecuzione è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore, che lo sottoscrive.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate delle prestazioni, da indicare nei relativi verbali. Le contestazioni dell'Appaltatore sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e/o di ripresa; se l'Appaltatore non interviene alla firma dei verbali o rifiuta di sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento generale.

3.4 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

1. Il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dell'esecuzione ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dell'esecuzione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dell'esecuzione.
3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista da contratto, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, in quanto compatibili.

3.5 PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

1. Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore predispose e consegna al RUP e al Direttore dell'esecuzione un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni prestazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal RUP e dal Direttore dell'esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il RUP e il DE si siano pronunciati, il programma esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura.
2. Il programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle prestazioni e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalle prestazioni intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

ART 4. IMPORTO DELLA FORNITURA E PAGAMENTI

L'appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale, delle prescrizioni di gara e della relazione tecnica presentata in sede di gara, per un importo complessivo di **€ 246.207,20** oltre IVA di legge, salvo eventuali variazioni dovute all'applicazione delle regole contrattuali nel corso dell'esecuzione del contratto, stimato in **€ 12.010,36** oltre IVA di legge.

A norma del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207, ed in base ai dati risultanti dai documenti contabili, sarà effettuato lo stato di avanzamento al completamento di ogni singolo intervento e comunque al raggiungimento di un importo non inferiore al 35% dell'importo contrattuale, contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, a cui verrà aggiunta l'IVA di legge.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione di regolare fattura fiscale mediante emissione dell'apposito mandato. La fattura elettronica, che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante completa dell'indicazione del CIG, non potrà essere accettata dalla Stazione Appaltante prima del perfezionamento della verifica di conformità della stessa.

La decorrenza dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della/e verifica/che tecniche, alla richiesta/presentazione/ottenimento del DURC anche degli eventuali subappaltatori, alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento ivi compreso, a titolo di esempio, la verifica della regolarità delle condizioni di subappalto, il conseguimento di nulla osta in materia di regolarità fiscale, ecc.

Qualora le lavorazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo di cui al presente articolo.

I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dall'Appaltatore a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della corretta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore d'Esecuzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e del Regolamento di contabilità della Stazione Appaltante. Il predetto termine di 30 giorni potrà essere aumentato a un massimo di 60 giorni, al verificarsi di eventi particolari o circostanze oggettive. Pertanto, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n.192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 102 del Codice degli Appalti in materia, ancora vigenti. Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla Legge n. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633.

Si precisa che il contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria. Con l'entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del numero di CIG (codice identificativo di gara).

4.1 PAGAMENTO A SALDO

1. Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al comma 3.

2. Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nella documentazione contabile, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alla ritenuta di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, che è effettuata entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta emissione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni riconosciuta e accettata ovvero nel maggiore termine indicato dall'Appaltatore nell'offerta tecnica.

6. L'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

4.2 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai fini di cui al successivo comma 3; ai sensi dell'articolo 31 comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 4;

c) agli adempimenti e pagamenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 52 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2 comma 9, della legge n. 286/2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice dei contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 3, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

formalmente la fondatezza della richiesta la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti.

4.3 RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002.

ART 5. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume su di se tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010, l'appaltatore indica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato ai fini del tracciamento dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell'affidamento oggetto del presente contratto:

Conto Corrente, 000000000161 Codice IBAN: IT64V0503453180000000000161, l'Istituto Bancario: BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI Filiale/Agenzia: MADONE

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

Sig. Stefano Mason, nato a Treviso il 29/09/1973, Codice Fiscale n. MSNSFN73P29L407B;

Eventuali modifiche comunicate dall'affidataria in relazione ai dati di cui ai precedenti periodi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

ART 6. VARIAZIONI DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti. Entro il limite di cui al comma 12 dell'art. 106 del predetto Codice, si procede mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione; nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.

2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5%



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

(cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal RUP.

3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

6.1 PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi.

2. L'Elenco Prezzi ha validità di 12 mesi a partire dalla data di inizio delle prestazioni.

3. Se tra i prezzi di cui all'Elenco Prezzi di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per le prestazioni in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, soggetti al ribasso d'asta, mediante apposito verbale di concordamento e secondo i seguenti criteri:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

ART 7. CAUZIONE E GARANZIA

7.1 GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva fornita ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è pari al 10% dell'importo contrattuale (€ 246.207,20).

La polizza fideiussoria di riferimento per l'adempimento della garanzia definitiva è la polizza n. 404119176 stipulata con Axa Assicurazioni s.p.a. Agenzia di Inzago (MI) per un importo di € 24.620,72. La suddetta polizza fideiussoria definitiva è stata presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cesserà di avere effetto e sarà svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avverranno di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o **restituzioni**. **Ai sensi** dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Trattandosi di raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia è stata prestata dall'impresa mandataria Mason S.r.l. in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

7.2 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore fornisce all'Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto, la polizza n. 210887989 stipulata da Ares Line S.p.a. con l'Agenzia di assicurazioni Allianz di Gerenza di Milano e la polizza n. 370706081 stipulata da Mason s.r.l. con l'Agenzia di assicurazioni Generali di Dalmine.

ART. 8. REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

La revisione del prezzo del costo della manodopera sarà regolata secondo quanto previsto dall'art.106, comma 1, del D.Lgs 50/2016, e quanto disposto all' Art. 13 del Capitolato speciale-parte amministrativa.

ART. 9. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Codice dei contratti, al Regolamento generale e al Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto posto a base di gara, opportunamente implementato, modificato e integrato dal Progetto Costruttivo nelle more di quanto prescritto dal presente Capitolato (previa accurata verifica di tutte le misure e di tutte le eventuali interferenze che possano essere determinate dalla presenza di impianti o altri elementi non riportati nel progetto di Appalto), e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle forniture. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dell'esecuzione, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione degli elementi oggetto della presente fornitura;

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;

e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

f) la concessione, su richiesta del Direttore dell'esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidate prestazioni non comprese nel presente Capitolato, dell'uso parziale o totale delle impalcature e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che eventualmente per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

g) la pulizia dei luoghi e delle vie di transito e di accesso compreso lo sgombero dei materiali;

h) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli delle prestazioni tenendo a disposizione del Direttore dell'esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

i) la consegna, prima della smobilitazione dei luoghi, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte del Direttore dell'esecuzione con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

l) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DEC nel caso di sospensione delle prestazioni deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

m) l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni;

n) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

o) il completo sgombero dei luoghi entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a firmare i documenti contabili sottopostogli dal Direttore dell'esecuzione, subito dopo la firma di quest'ultimo.

ART 10. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il subappalto è consentito entro il limite del 30% dell'importo contrattuale se preventivamente ed espressamente dichiarato in sede di gara, specificando l'oggetto del subappalto. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare anche parzialmente ad altra ditta la fornitura oggetto di appalto, senza preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto. Si applica l'art. 105 del Codice dei contratti.

2. In caso di subappalto, l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

3. E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicatario, a pena di nullità, fatti salvi i casi in cui all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei contratti.

4. E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, anche parzialmente, la fornitura in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART 11. CRITERI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA FORNITURA

1. La direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. La quantità della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi e negli elaborati di progetto. Le misure saranno rilevate in contraddittorio. In caso di indicazioni contrastanti è da ritenersi valida sempre e comunque l'interpretazione più favorevole per la Stazione Appaltante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture servizi e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo le regola dell'arte.

4. Gli oneri di sicurezza (OS) sono valutati a corpo in base all'importo previsto nel bando di gara. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Direttore dell'esecuzione.

ART 12. RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

1. Ai fini della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice dei contratti.

2. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, fatte salve le previsioni di cui all'art. 110 del Codice dei contratti;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o l'organo di vigilanza o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

- e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
- i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
- l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
- m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
- n) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'Appaltatore;
- o) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

3. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

12.1 RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine della prestazione.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso la Stazione Appaltante si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante;
- spese sostenute dall'appaltatore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

ART. 13. PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione per l'avvio stesso ai sensi dell'articolo 15, comma 1 oppure comma 3 del presente capitolato;

b) nell'avvio dell'esecuzione del contratto per mancato avvio o per inefficacia del verbale di avvio imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del presente capitolato;

c) nella ripresa dell'esecuzione delle prestazioni a seguito di un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione;

d) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell'esecuzione per il ripristino delle prestazioni non accettabili o danneggiate.

3. La penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo delle prestazioni ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo delle prestazioni di ripristino o di nuova esecuzione ordinate per rimediare a quelle non accettabili o danneggiate.

4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dell'esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica in sede di verifica di conformità.

5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 14 in materia di risoluzione del contratto.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8. Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di avvio concordati tra le parti su espressa richiesta, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla stazione appaltante. In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni si procederà all'applicazione delle sopra citate penali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

ART 14. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di L'Aquila. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13, 14 DEL GDPR REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003. n. 196 e smi e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che:

- il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e diritti dei partecipanti al bando/avviso
- i dati personali forniti (nome, cognome, estremi del documento di riconoscimento e copia dello stesso, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, etc) saranno oggetto di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dall'Università degli Studi dell'Aquila
- il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale e/o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità a svolgere tale attività;
- il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche, logiche previste dalle disposizioni vigenti.

L'interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare questi diritti:

- accesso ai dati personali
- rettifica, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che lo riguardano;
- opporsi al trattamento;
- portabilità dei dati;
- revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante privacy).

L'esercizio dei diritti dell'interessato potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.univaq.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

Contratto n. _____

Prot. n. _____ del _____ -

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Aquila nella persona del legale rappresentante legale pro tempore, domiciliata per la carica in L'Aquila, Palazzo Camponeschi – Piazza Santa Margherita, 2 – 67100 L'Aquila.

ART 16. SPESE

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di eventuali licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi, presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione, sono a carico dell'affidatario.

ALLEGATI:

Capitolato speciale d'appalto.

D.U.V.R.I.

Modello riepilogativo offerta tecnica.

Offerta economica.

Polizza cauzione definitiva.

Copia Polizze assicurative.

L'Aquila _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro Di Benedetto

L'APPALTATORE
F.to Valerio Mason